

## PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori COSTA, AMATO, BOSONE, CAFORIO, CARRARA, COMPAGNA, ESPOSITO, FERRANTE, FONTANA, GALIOTO, GALLO, GALPERTI, GRANAIOLA, MONTANI, MORRA, RAMPONI, RIZZI, Paolo ROSSI, RUSSO, SBARBATI e SCANU

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2012

Modifica dell’articolo 7 della deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni»

ONOREVOLI SENATORI. – La deliberazione istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito ha delineato un ambito di indagine estremamente ampio ed articolato, estendendo ulteriormente le materie da trattare rispetto a quelle che furono assegnate alle omologhe Commissioni istituite nella XIV e nella XV legi-

slatura. In tale circostanza, la Commissione, che ha iniziato i propri lavori il 15 settembre 2010, ha interpellato numerosi interlocutori, procedendo ad audizioni e sopralluoghi che, se hanno consentito di affinare progressivamente le conoscenze su materie particolarmente complesse, hanno al tempo stesso posto nuovi problemi e sollevato ulteriori esi-

genze di approfondimento. L'esperienza maturata finora induce pertanto a ritenere che il termine assegnato alla Commissione per la conclusione dei propri lavori, entro due anni dalla costituzione, ai sensi dell'articolo 7 della citata deliberazione istitutiva, debba essere riconsiderato in relazione alla necessità di trattare in modo esauriente tutte le materie oggetto dell'inchiesta e, contestualmente, di disporre del tempo necessario per allestire e discutere adeguatamente la relazione conclusiva, dedicando la dovuta attenzione, in particolare, ai temi che lo stesso articolo 7 indica.

Discutendo recentemente di tale problema, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, ha, in particolare, convenuto circa l'opportunità di non limitarsi a prospettare all'Assemblea una mera proroga del termine assegnato, fino alla conclusione della legislatura, ma di motivare adeguatamente tale richiesta, con una indicazione quanto più pos-

sibile dettagliata circa le scadenze a venire, secondo un calendario di massima degli ulteriori impegni della Commissione. Tale calendario dovrebbe contemplare la chiusura della fase istruttoria entro l'estate dell'anno in corso, in modo tale da utilizzare il tempo residuo, fino alla fine della legislatura, per avviare una discussione sui termini generali delle conclusioni che la Commissione rassegherà alla Presidenza del Senato, con modalità tali da consentire, ove le circostanze lo richiedano, ulteriori e limitati supplementi di istruttoria, con audizioni e, qualora si rendesse necessario, sopralluoghi. Ciò dovrebbe essere possibile senza apportare ulteriori modifiche all'articolo 8, comma 1 della deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, come recentemente emendato (vedi Documento XXII n. 7-10/*bis*), nel presupposto che nel 2013 l'attività della Commissione possa svolgersi senza oneri a carico del bilancio del Senato.

**PROPOSTA DI MODIFICA  
DELLA DELIBERAZIONE DI  
INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. L'articolo 7 della deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, presenta al Presidente del Senato, al termine dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.»

